



STATUTO

“ Fondazione Scuola Medica Salernitana “

ARTICOLO 1

Natura, denominazione e sede

1. La “ FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA “
é costituita come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro.
2. La Fondazione ha sede legale in Salerno, Palazzo di Città, via Roma 1.

ARTICOLO 2

Scopi

1. La Fondazione ha le seguenti finalità:
 - a) promuovere e sostenere la ricerca, la formazione e l'aggiornamento nel campo della medicina;
 - b) promuovere e sostenere attività di formazione, aggiornamento storico e culturale di quanto rappresenta l'eredità culturale e scientifica dell'antica “Scuola Medica Salernitana”
 - c) tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i beni di interesse storico ed artistico, in particolare quelli riferiti alla tradizione dell'antica “Scuola Medica Salernitana”.
 - d) promuovere, organizzare e coordinare iniziative culturali, scientifiche ed artistiche;
 - e) gestire ai fini di idonea fruibilità i beni e le risorse facenti parte del proprio patrimonio ovvero ad essa affidati o conferiti in uso.
2. Per il conseguimento di tali finalità potrà, fra l'altro
 - promuovere, organizzare, coordinare e gestire iniziative culturali, scientifiche ed artistiche, in Italia ed all'estero;
 - partecipare a qualsiasi struttura associativa, ad organismi, enti, fondazioni, società, istituzioni - pubbliche e private, nazionali ed internazionali - la cui attività sia rivolta, direttamente o anche indirettamente, a perseguire scopi analoghi o che comunque tenda a realizzare i suoi scopi;
 - realizzare, organizzare ed amministrare laboratori e centri di ricerca;
 - gestire e richiedere finanziamenti, compiere attività immobiliare e mobiliare, purchè siano finalizzate agli obiettivi che si propone
 - svolgere attività di formazione, aggiornamento e proposizione, anche organizzando borse di studio, gestendo spazi polifunzionali e mostre.

ARTICOLO 3

Struttura ed Organizzazione

1. La Fondazione si articola in Sezioni tematiche, ognuna con caratteristiche culturali, scientifiche ed operative proprie nel rispetto dei fini istitutivi della Fondazione stessa;
2. Tali sezioni:
 - saranno istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che:
 - nominerà un responsabile, anche con funzioni di amministratore;
 - nominerà il Direttore Scientifico;
 - fisserà gli obiettivi - periodici o a regime – ed ogni indicazione programmatica;
 - stabilirà il budget annuale e/o per singoli obiettivi;
 - destinerà alle sezioni le risorse ad essa (o all'obiettivo che perseguono) attribuite da terzi;
3. L'organizzazione, il funzionamento e la struttura di tali sezioni potrà essere fatta, a cura del Consiglio di Amministrazione, attraverso:
 - regolamenti che individuino obiettivi, competenze specifiche e settori: le prevalenze, le priorità, l'organizzazione e struttura del settore;
 - comitati che promuovano raccolta fondi;
 - comitati che perseguano specifici progetti di ricerca e ne organizzino strutture, logistica, piani operativi, budget, obiettivi, collegamenti e quant'altro correlato a tale specifica ricerca;
 - istituti di ricerca;
4. Le sezioni saranno destinate a coprire le seguenti aree tematiche:

Area medico-scientifica

- opera nel campo della ricerca avanzata, della formazione e della diffusione delle conoscenze relative alle patologie prevalenti nell'area del Mediterraneo, oltre che nella epidemiologia, la ricerca, la formazione e la clinica applicata, anche in rapporto con le Università, relativamente ai diversi campi di interesse medico.

In tale area, tra le sezioni, con autonomia amministrativa, gestionale e contabile, è istituito, per statuto, l'Istituto di Ricerca Biomedica Avanzata del Mediterraneo (I.R.B.A.M.) con gestione diretta di ogni aspetto delle attività di ricerca: organizzazione ed amministrazione di laboratori e centri, gestione di finanziamenti assegnati a progetti di ricerca, erogazione e quant'altro di simile e/o strumentale; con l'obiettivo di avere centri d'avanguardia nell'ambito della ricerca biomedica sulle malattie genetiche dell'area del Mediterraneo ed ottenere la maggiore utilità sociale dall'impiego controllato ed efficiente delle risorse impiegate.

Area ricerca storica**Area ricerca botanica medica**

- svolge compiti di promozione, diffusione e ricerca nel campo della botanica medica, con particolare riguardo al recupero della tradizione della Scuola Medica Salernitana.

Area Archivio Storico, Biblioteca e Didattica

ARTICOLO 4

Durata

La Fondazione è senza limiti di durata.

ARTICOLO 5

Patrimonio e gestione

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal fondo iniziale ammontante ad EURO 50.000,00 costituente la dotazione apportata dal Comune di Salerno, Socio Fondatore;
 - b) dagli apporti effettuati dai soci o da altri partecipanti;
 - c) dai contributi pubblici e dalle liberalità private, da fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni autorizzate a norma di legge e da ogni risorsa che sia ad essa espressamente destinata;
 - d) dai redditi delle sue attività, che il Consiglio di Amministrazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti e per la gestione delle sue attività, la Fondazione dispone:
 - dei redditi del patrimonio;
 - delle somme che pervengano da enti o privati e non destinate ad incremento del patrimonio;
 - delle somme che derivino da alienazione di beni facenti parte del patrimonio e che siano, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall'incremento patrimoniale;
 - delle somme che pervengano alla Fondazione a seguito di attività commerciali, svolte in via eventuale ed accessoria.

Laddove somme o beni pervengano alla Fondazione da enti o privati con la specifica indicazione dell' "area", del "settore", del "progetto", essi dovranno essere destinati inderogabilmente a tali settori, salvo la motivata delibera del Consiglio di Amministrazione che evidenzia la impossibilità e salvo il consenso del donante.
3. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 6

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione del successivo esercizio ed entro il 30 aprile il consuntivo di quello decorso.
2. Il bilancio, anche per scopi di trasparenza, dovrà rispettare ove possibile la disciplina delle società di capitali.
3. Ogni impegno o obbligazione dovrà avere corrispondente stanziamento in bilancio.
4. Gli avanzi di gestione saranno destinati a coprire eventuali perdite e poi per acquisto beni strumentali per migliorare l'attività, se necessario.
5. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione o altri fondi o riserve.

ARTICOLO 7

Soci

1. Socio Fondatore è il Comune di Salerno.
2. Possono divenire Soci Ordinari le persone giuridiche o fisiche, pubbliche e private, nazionali ed estere che, condividendo le finalità contribuiscano alla loro realizzazione con donazioni, in danaro, periodiche, annuali, pluriennali, una tantum, con modalità ed in misura non inferiore a come stabilito dal Consiglio di Amministrazione ovvero conferendo attività anche professionale di notevole rilievo a giudizio unanime del Comitato Scientifico o con il conferimento di beni.
3. L'ingresso del Socio ordinario è deliberato dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo gradimento del Fondatore.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera con voto favorevole della maggioranza l'esclusione di un socio per grave e reiterato inadempimento degli obblighi assunti, condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, conflitto d'interessi e, in caso di enti o persone giuridiche, per estinzione, apertura procedure di liquidazione, apertura procedure concorsuali.

Il Fondatore non può in nessun caso essere escluso.

I soci possono, in ogni momento, recedere, fermo restando il dovere di adempiere le obbligazioni assunte.

ARTICOLO 8

Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio Generale di Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Direttore Generale (ove nominato);
- f) il Direttore Scientifico (ove nominato);
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 9

Presidente della Fondazione

1. Presidente della Fondazione è il Sindaco pro tempore del Comune di Salerno.
2. Il Presidente:
 - rappresenta legalmente la Fondazione in tutte le attività, escluse quelle di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - convoca il Consiglio Generale di Indirizzo, che presiede, fissando l'ordine del giorno delle riunioni;
 - richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione, a termini dell'art. 11, indicandone gli argomenti;
 - propone indirizzi e programmi che sottopone al Consiglio Generale ed al Consiglio di Amministrazione;

- nomina o revoca, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Presidente del C.d.A.

ARTICOLO 10

Consiglio Generale di Indirizzo

1. E' composto
quale membro di diritto
- dal Presidente della Fondazione;
- quali membri elettivi
- da quattro membri nominati dal Fondatore, rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Salerno;
 - da due membri nominati dai soci ordinari, laddove vi fossero.
2. I membri elettivi durano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, i membri possono essere riconfermati o revocati da chi li ha nominati.
3. Ha le seguenti competenze:
- determina le priorità, le linee programmatiche e gli obiettivi della Fondazione verificandone i risultati;
 - approva le modifiche dello Statuto, nonché i regolamenti che si rendessero necessari;
 - nomina e revoca il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina e revoca i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
 - approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il piano delle attività da svolgere nell'anno successivo e i relativi stanziamenti.
4. Le sue modalità di funzionamento sono le seguenti:
- si riunisce almeno due volte all'anno e quando il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei propri membri. In ogni caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta;
 - la convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviata – con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione – ai suoi membri nonché al Collegio dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore;
 - le deliberazioni sono valide se presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le deliberazioni aventi ad oggetto:
 - a) le modifiche statutarie;
 - b) la nomina o la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) la nomina o la revoca dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) le azioni di responsabilità nei confronti del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione che devono essere assunte oltre che con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei presenti, anche con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri nominati dal Fondatore.

ARTICOLO 11

Consiglio di Amministrazione

1. E' composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente.
2. I suoi componenti, compreso il Presidente, sono nominati dal Consiglio Generale di Indirizzo, che ne fissa altresì il numero.

I membri devono possedere esperienza manageriale e/o comprovata competenza scientifico-culturale.

3. Dura in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, i membri possono essere riconfermati o revocati da chi li ha nominati.

I componenti nominati in sostituzione di membri cessati nel corso del mandato durano per il rimanente periodo del triennio.

Se la maggioranza dei componenti cessa, l'intero organo decade.

4. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Generale di Indirizzo.
5. Ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria e quindi, fra l'altro, ha competenza di:
 - individuare le specifiche attività e iniziative operative;
 - predisporre i bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale di Indirizzo;
 - approvare i bilanci consuntivo e preventivo delle sezioni con gestione autonoma, riferendoli nei bilanci generali della Fondazione;
 - utilizzare i fondi e le risorse patrimoniali;
 - accettare lasciti, salvo quanto previsto dall'art.5 comma 2, nonché gli acquisti e le alienazioni;
 - esprimere parere, al Presidente della Fondazione, sulla nomina del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, provvede alla determinazione del relativo compenso;
 - nominare i membri del Comitato Scientifico;
 - disegnare e realizzare la struttura organizzativa, tenuto conto anche di quanto all'art. 3;
 - gestire ogni rapporto con il personale;
 - deliberare l'assunzione di debiti ed operazioni bancarie.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire delega al Direttore Generale per singoli atti o categoria di atti.

In carenza di nomina del Direttore Generale le relative competenze, di cui all'art. 15, sono attribuite al Presidente del C.d.A..

6. Le sue modalità di funzionamento sono le seguenti:
 - si riunisce tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Presidente e, in ogni caso, su richiesta di almeno due Consiglieri o dal Presidente della Fondazione;
 - l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato dal Presidente ai suoi membri ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 5 giorni prima di quello fissato

per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore;

- le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti;
- alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se nominato, che assolve alle funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente della Fondazione può partecipare alle riunioni del C.d.A. senza diritto di voto.

ARTICOLO 12

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione preferibilmente fra i responsabili delle sezioni di cui all'art.3 ed aventi specifica e conclamata competenza nelle materie d'interesse della Fondazione, ed è presieduto dal Direttore Scientifico, se nominato.

In assenza del Direttore Scientifico il Comitato elegge al suo interno un Coordinatore.

2. I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre esercizi.
3. Le modalità di funzionamento sono fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso delibera a maggioranza dei presenti.

4. Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca della Fondazione, svolge funzione tecnico-consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio Generale e di Amministrazione, oltre che delle singole Sezioni, in particolare nella valutazione dei progetti di ricerca, studio e formazione. Si occupa inoltre, per quanto attiene alla ricerca biomedica avanzata, della qualità delle ricerche, dei collegamenti scientifici ed istituzionali. Assegna e finanzia le borse di studio deliberate dal C.d.A. e decide l'acquisto di prodotti e servizi necessari ai loro progetti di ricerca.

ARTICOLO 13

Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico è nominato dal Presidente della Fondazione.
2. La nomina deve farsi fra persone di competenza ed esperienza di alto profilo.
3. le competenze e responsabilità del Direttore Scientifico sono stabilite dal C.d.A., così la durata dell'incarico.
4. Il Direttore Scientifico presiede il Comitato Scientifico, cura la esecuzione delle sue determinazioni e ne rappresenta i pareri e proposte nei confronti degli Organi della Fondazione, inoltre sovrintende all'attività delle sezioni per quanto di competenza.

ARTICOLO 14

Collegio dei Revisori dei Conti

1. E' costituito da tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio Generale di Indirizzo.

2. Dura in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, i membri possono essere riconfermati o revocati da chi li ha nominati.
3. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica della Fondazione.
4. Ha competenza di:
 - verificare la gestione finanziaria e la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - esprimere parere sui bilanci e sull'andamento generale della gestione.

ARTICOLO 15

Direttore Generale

1. E' nominato dal Presidente della Fondazione, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
2. Ha competenza di:
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - sovrintendere al buon funzionamento o a tutto ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione degli uffici, anche proponendo o esprimendo parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alla loro struttura organizzativa;
 - coordinare le iniziative e dirigere le attività;
 - curare i rapporti con enti ed istituzioni.

ARTICOLO 16

Estinzione

1. La Fondazione si estingue se lo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dalla legge;
2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio è devoluto a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe e connesse;
3. In caso di estinzione, i beni di cui al decreto legislativo 22.01.2004 n.42 eventualmente conferiti al suo patrimonio da soggetti pubblici ritornano nella piena disponibilità di questi ultimi.
4. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, sono nominati uno o più liquidatori che possono anche essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

ARTICOLO 17

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 18

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.